



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 82/..... del Reg.

data 28,07,2015

OGGETTO : Manifestazione volontà di non proposizione appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Enna, Sezione Lavoro n. 271/2015 pubblicata in data 19/05/2015, tra il Dipendente Com.te Indelicato Gaetano e il Comune di Catenanuova.

L'anno duemilaquindici, il giorno 28,.....del mese di luglio, alle ore 16,30, e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P A

1. BIONDI Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BUA Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. COLICA Laura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. CASTIGLIONE Rosario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
5. GUAGLIARDO Antonio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE 3 | 2

Partecipa il Segretario Generale reggente a scavalco Dott. Alfredo Verso. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 87 datata 07/07/2015

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;

Visto l'O.A.EE.LL.;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, ~~con le seguenti:~~ (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 16 – 1° comma L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : Manifestazione volontà di non proposizione appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Enna, Sezione Lavoro n. 271/2015 pubblicata in data 19/05/2015, tra il Dipendente Com.te Indelicato Gaetano e il Comune di Catenanuova.

Proponente IL SINDACO

IL SINDACO

Premesso che, con la sentenza n. 271/2015 il Tribunale di Enna, Sez. Lavoro, ha ridimensionato fortemente le richieste del ricorrente di corresponsione somme pari a €. 44.477,50 oltre, indennità di risultato, danno da perdita di chance e dequalificazione professionale, condannando il Comune di Catenanuova soltanto a riconoscere al Comandante Indelicato Gaetano una maggiorazione della sola indennità di posizione organizzativa per gli anni 2009, 2010 e 2011 pari alla sola differenza tra quella percepita dal medesimo e la somma corrisposta al Vice Comandante della Polizia Municipale, nonché sempre per gli stessi anni (2009,2010,2011) un ulteriore somma pari ad €. 1.100,00 con ricalcolo dell'indennità di risultato al 10%;

Evidenziato che con la medesima Sentenza il Tribunale, in virtù dell'accoglimento solo parziale della domanda, ha compensato per 2/3 le spese di lite, condannando per la restante quota il Comune al pagamento della somma di €. 800,00 oltre accessori di legge;

Rilevato che, con nota del 24/06/2015, l'avvocato Cesare Caruso, incaricato legale da questo Ente, per la controversia tra il Comune di Catenanuova ed il Com.te Indelicato Gaetano, ha evidenziato il carattere positivo della Sentenza per l'Ente ed ha formulato parere negativo in merito all'eventuale presentazione di impugnazione, sia perché sono state in gran parte rigettate le richieste del dipendente, sia perché le spese sono state compensate per 2/3 e sia perché la Sentenza appare correttamente motivata;

Considerato che, alla luce della nota resa dal Legale incaricato, dell'esiguità delle somme oggetto di condanna in rapporto alle spese di patrocinio innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, appare conveniente che l'Ente deliberi di non proporre appello avverso la sentenza di cui in oggetto, facendo però riserva di proposizione di eventuale appello incidentale qualora il gravame dovesse essere proposto dalla controparte, per come correttamente indicato dall'Avv. Cesare Caruso nella nota del 24/06/2015;

VISTO il vigente O-A.EE.LL. in Sicilia;

VISTO il D.lvo nr.267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERI

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. Di prendere atto del contenuto della sentenza n. 271/2015 emessa in data 19/05/2015 dal Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, manifestando la volontà di non proposizione appello avverso la predetta con ogni riserva, nell'eventualità che il giudizio di appello venga presentato da controparte;
2. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Avv. PIETRO SCIORTINO

Caruso

Esposito

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)

19 GIU 2015

Prot. n. 5698



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ENNA

N. 2711/15 R SEN
N. 33112 R.G
N. 2592 Cron
N. Rep

AA. GG
19/06/2015

in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca

Balsamo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **33/2012 R.G.** promossa da

TRIBUNALE DI ENNA
UFFICIO U.N.E.P.
- 9 GIU. 2015
PERVENUTO

Indelicato Gaetano, nato a Catenanuova il 24.9.1955, rappresentato e difeso dall' Avv. Pietro Sciortino giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria del Tribunale del Lavoro di Enna.

ricorrente

contro

Comune di Catenanuova in persona del Sindaco p.t., dott. Aldo Biondi elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 69, presso lo studio dell'Avv. Cesare Caruso che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione;

resistente

Avente ad oggetto: indennità di posizione e di risultato.

Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi e verbale di udienza del 19.05.2015.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27.01.2012 il ricorrente indicato in epigrafe premesso di essere Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Catenanuova con la qualifica di Responsabile di Posizione Organizzativa del Corpo di P.M. giusta Determinazione Sindacale n. 3 del 03 gennaio 2002; di avere percepito inizialmente nell'anno 2002 un'indennità di posizione pari ad Euro 5.164,56 ed una indennità di risultato pari ad Euro 516,45; di avere percepito tali trattamenti retributivi accessori quantificati nella medesima misura minima prevista dal CCNL di riferimento anche per gli anni 2005/06/07/11 ad eccezione degli anni 2008/09/10 dove, con relative determine Sindacali, le indennità sono state rideterminate in aumento dall'amministrazione comunale secondo quanto riportato nel prospetto paga; di avere diritto, in ogni caso, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 31 marzo 1999 ad una integrazione delle suddette indennità in quanto inferiori all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite per l'anno 2001, pari ad Euro 8.136,20.

Sosteneva infine che le ripetute violazioni poste in essere dall'amministrazione gli avevano causato una indubbia perdita di opportunità professionali, così che la stessa amministrazione doveva quantomeno essere condannata al risarcimento del danno da dequalificazione professionale e da perdita di chances da liquidarsi per via equitativa. Tanto premesso ha chiesto la condanna del Comune di Catenanuova al pagamento delle richiamate differenze retributive per gli anni 2005/06/07/08/09/10/11, ed in particolare:

<< 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale titolare di P.O., a percepire la somma di Euro 44.477,50, quale differenza tra quanto a lui già liquidato e quanto spettante dall'ente esistente, a titolo di retribuzioni di posizione per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 011, ovvero quella diversa somma che codesto Ill.mo Giudicante vorrà, tramite C. T.U. od anche equitativamente determinare;

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale titolare di P.O., a percepire a titolo di

retribuzioni di risultato, il 25% di quanto spettante a titolo di retribuzioni di posizione per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, per come rideterminate ai sensi del punto 1) del presente petitum, ovvero, in subordine, in quella diversa somma che codesto Ill.mo Giudicante vorrà anche equitativamente determinare;

3) *condannare Il Comune resistente al risarcimento del danno per perdita di chance e dequalificazione nella misura che verrà equitativamente determinata;>> oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.*

Si costituiva ritualmente l'ente territoriale convenuto resistendo alle domande e chiedendone il rigetto.

Istruita oralmente e documentalmente indi all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è solo in parte fondato e per quanto di ragione.

Il ricorrente si duole innanzitutto del fatto che l'indennità di posizione erogatagli pari al minimo contrattuale di euro 5164,56 lordi sarebbe manifestamente erronea ed iniqua.

La doglianza appare sfornita di appigli sul piano normativo.

Ed invero da una parte è pacifico in quanto ammesso dallo stesso ricorrente che l'indennità è contenuta nei limiti contrattuali ai sensi dell'art 10 comma 4 del CCNL Regioni ed Autonomie locali del 22.01.2004 che recita "*L'importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi cui ai commi 1 e 2 varia da un minimo di Euro 5.164,56 ad un massimo di euro 16.000; la retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato può essere corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal vizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l'ordinamento vigente*".

Dall'altra, non è ravvisabile alcuna violazione della normativa contrattuale applicabile ratione temporis alla fattispecie giacchè il disposto dell'art. 10 comma 4 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, invocato dal ricorrente, che dispone testualmente che “ Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1”, non è stato riproposto nell'art 10 del CCNL di comparto del 22 gennaio 2004 di guisa che avendo il ricorso ad oggetto le maggiori somme asseritamente spettanti a titolo di “retribuzione di posizione” con riferimento al periodo dal 2005 in avanti, non è invocabile il criterio indicato nella norma contenuta nell'art.10 del pregresso CCNL.

In ordine alla circostanza non contestata e comprovata dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente secondo cui, altri dipendenti della stessa amministrazione, per di più privi della responsabilità di P.O., avrebbero percepito emolumenti accessori in misura maggiore delle indennità di posizione, si osserva come in linea di massima rientra nella discrezionalità del datore di lavoro, tenuto conto di vari parametri, l'individuazione della misura dei trattamenti accessori da riservare ai propri dipendenti entro i limiti fissati dalla contrattazione collettiva.

Sul punto pare però opportuno richiamare l'orientamento già espresso da questo Tribunale in materia di trattamento retributivo.

E' affermazione comune in giurisprudenza quella per cui il principio di parità retributiva (a parità di mansioni) non risulta disciplinato da alcuna disposizione normativa.

Pare possibile, comunque far discender un tale principio dalle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il principio in questione, invero, non è inteso a vietare in assoluto qualunque disparità di trattamento tra dipendenti, rimanendo invece consentito al datore di lavoro pubblico di applicare trattamenti economici differenziati se fondati su di una motivazione ragionevole; in questo senso è l'interpretazione prevalente, ricavabile in particolare dalla giurisprudenza amministrativa da ultimo: Cons. Stato, VI, 6838/2003; Cons. Stato, VI, 657/2003; nell'ambito della giurisdizione ordinaria analoghi principi sono espressi da Cass., 7617/2001 e Cass., 8141/1999).

D'altra parte il precetto costituzionale posto dall'art. 3 Cost., come noto, non sanziona ogni diseguaglianza ma solamente quelle che non soddisfino il canone della ragionevolezza, laddove invece si ritengono coerenti con il dettato costituzionale differenziazioni che trovino ragionevole giustificazione nella diversa situazione o condizione dei soggetti sui quali operano.

Con riferimento al caso di specie, cui mutatis mutandis ed a fortiori (giacchè si discute di dipendente addirittura sottordinato all'Indelicato) sono adattabili le argomentazioni appena esposte, è a dirsi come in effetti risulta che soggetti subordinati abbiano percepito a titolo di indennità accessorie importi superiori a quelli erogati al ricorrente. Ed invero negli anni 2009, 2010 e 2011 risulta che il sig Lentini Corrado Salvatore ha percepito a titolo di indennità varie a somma di € 6686,66. Il dato, in assenza di ulteriori spunti giustificativi, che sarebbe stato onere dell'amministrazione resistente fornire, rileva al fine di fondare il diritto alla superiore retribuzione, giacchè non appare corretto invocare lo stato dissesto finanziario, per fondare la scelta dell'erogazione dell'indennità ai minimi contrattuali o comunque in misura prossima a quei minimi, soltanto a discapito dell'Indelicato. In altri termini la disparità di trattamento riservata all'Indelicato rispetto al dipendente Lentini (cui certamente non sono stati corrisposti gli emolumenti in questione nella misura minima) non appare sorretta dal summenzionato criterio di ragionevolezza di guisa che deve riconoscersi al ricorrente il diritto ad una maggiorazione per gli anni 2009-2011 certamente non inferiore alla differenza esistente tra quanto percepito a titolo di indennità di posizione e quanto percepito dal Lentini a titolo di indennità accessorie. In considerazione poi della posizione di maggiore responsabilità rivestita dal ricorrente nella sua qualità di titolare di P.O., va riconosciuta a quest'ultimo, sempre in ossequio al canone di ragionevolezza, una ulteriore maggiorazione da quantificarsi equitativamente in € 1.100,00 annue (sempre per il periodo 2009-2011).

Al ricorrente, con riferimento al suddetto periodo va inoltre riconosciuto il diritto al ricalcolo della indennità di risultato nella misura che va mantenuta (per quanto si dirà appresso) del 10%.

Passando all'indennità di risultato, il ricorrente lamenta l'illegittimità del verbale n.16 del 12.10.2010 del nucleo di valutazione, recepito dalla Giunta Municipale con delibera n.115/2010, con cui la predetta indennità, già precedentemente riconosciuta nella misura del 25% dell'indennità di posizione, veniva fissata, per gli anni dal 2006 al 2009 nel diverso importo del 10%. Deduce l'impossibilità di una fissazione ex post della misura dell'indennità. Lamenta che non sarebbe possibile una valutazione con effetto retroattivo alla luce del disposto dell'art 9 del CCNL del 31.03.1999 il cui comma 4 prevede che *"I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente"*.

I motivi di censura non risultano fondati.

Nella realtà dei fatti, invero, non si è effettuata alcuna valutazione postuma del raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma si è semplicemente preso atto della mancata fissazione di obiettivi negli anni in oggetto, e si è in conseguenza di ciò, inteso attribuire forfettariamente (verosimilmente proprio per evitare di incorrere in responsabilità da mancata costituzione dei nuclei di valutazione) una somma a titolo di indennità di risultato, previa positiva valutazione dell'operato dell'Indelicato, in ossequio alle indicazioni ricevute, nell'esecuzione delle attività ordinarie. Ne discende che non solo non appare illegittima la scelta di riconoscere una percentuale minima di indennità di risultato, ma altresì che di tale scelta l'Indelicato dovrebbe compiacersi e non certo dolersi essendo stata deliberata la corresponsione di un emolumento che, diversamente, stante la mancata individuazione di specifici obiettivi, a tenore di normativa, il ricorrente non avrebbe avuto titolo a percepire. Infatti ai sensi dell'art 10 comma 4 del CCNL 22 gennaio 2004, *la retribuzione di risultato può esser corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione secondo l'ordinamento vigente*. Dal tenore letterale della caladata disposizione (l'indennità " *può esser corrisposta*") si trae che l'emolumento in questione non spetta in automatico (neppure nella misura minima) bensì solo in relazione al conseguimento degli obiettivi-risultati, ove fissati.

Per le stesse ragioni di cui sopra e dunque tenuto conto che la delibera contestata non sottende alcuna valutazione postuma del raggiungimento degli obiettivi prefissati, non può dirsi integrata violazione dell'art 9 del CCNL del 1999 nella parte in cui la norma postula il carattere periodico (rectius, annuale) della valutazione.

In ordine alla richiesta risarcitoria essa è del tutto destituita di fondamento. Il ricorrente non ha provato la sussistenza di alcuna dequalificazione professionale, inoltre non si vede come eventuali errori nella corresponsione del trattamento accessorio possono da soli fare ipotizzare anche in termini meramente presuntivi la produzione di un danno di tal fatta in capo al ricorrente. Circa il danno (sempre da dequalificazione professionale e da perdita di chance) da mancata valutazione della prestazione trattasi di questione che non può vagliarsi (ai fini di un eventuale responsabilità risarcitoria) nel caso di specie in cui manca a monte la predisposizione di specifici obiettivi. In altri termini il ricorrente in tanto avrebbe potuto lamentare un danno da mancata valutazione in quanto avesse di fatto raggiunto i risultati impostigli, non altrettanto può dirsi nella fattispecie in cui il predetto, pacificamente, non è stato impegnato nel perseguimento di risultati specificamente individuati.

L'accoglimento solo in minima parte del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un 2/3 restando la quota residua, liquidata come da dispositivo, a carico dell'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad una maggiorazione dell'indennità di posizione per gli anni 2009-2011 pari alla differenza tra quanto percepito dal ricorrente a tale titolo e quanto corrisposto al dipendente Lentini Corrado Salvatore a titolo di indennità accessorie; accerta e

dichiara il diritto alla ulteriore maggiorazione della predetta indennità e con riferimento allo stesso periodo nella misura di € 1100,00 annue.

Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo della indennità di risultato per il periodo 2009-2011 nella misura del 10% dell'indennità di posizione;

rigetta per il resto il ricorso.

Compensa le spese di lite in ragione di 2/3 e condanna il Comune di Catenanuova a rifondere la quota residua di spese che si liquidano in € 800,00 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge.

Enna, 19 maggio 2015.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 19 5 15
IL FUNZIONARIO CANCELLERICO
Dora RUSSO

IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

“Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti”.

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Pellegrino Serubino nell'interesse di Pellegrino Serubino
Enna, li 5-6-15

f.to l'

GRAZIANO ROMANO

Per autentiche
Enna 5-6-15

RL

GRAZIANO ROMANO


RELATA DI NOTIFICA

Io, sottoscritto, ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Enna, ad istanza dell'Avv. Pietro Sciortino n.q. di difensore e procuratore del dott. Gaetano Indelicato, ho notificato la superiore sentenza del Tribunale del Lavoro di Enna a:

- 1) Comune di Catenanuova, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Aldo Moro (già Piazza Municipio), Catenanuova (En), ed ivi a mani di

a mani dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti Sig. dott. Corrado Ferris
Enna / CATENANUOVA 19 giugno

Tribunale di Enna
L'Ufficiale Giudiziario
Giovanni Barbera



- 2) Comune di Catenanuova, in persona del Sindaco p.t., e per esso all'Avv. Cesare Caruso, n.q. di difensore e procuratore del Comune di Catenanuova medesimo nel giudizio di primo grado, nel domicilio ex Lege presso la cancelleria del Tribunale del Lavoro di Enna, ed ivi a mani di

Firmato digitalmente da

CESARE ATTILIO
SEBASTIANO CARUSO

CN = CARUSO CESARE


ATTILIO SEBASTIANO

O = non presente

C = IT

CESARE CARUSO
AVVOCATO

PROT 6272
DEL 02/07/2015



Spett.le
COMUNE DI CATENANUOVA
SETTORE 1°
AFFARI GENERALI
AMMINISTRATIVO

A mezzo e-mail pec: affarigenerali@pec.comune.catenanuova.en.it

**Oggetto: Tribunale di Enna, Sezione Lavoro:
Sentenza n. 271/2015 pubblicata in data 19 maggio 2015 –
parere motivato in merito alla opportunità di proporre
appello**

Con riferimento alla richiesta di parere motivato in merito all'opportunità di proporre appello avverso la sentenza n. 271/2015 emessa dal Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, G.L. dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pervenuta allo scrivente a mezzo nota prot. gen. n. 5302 del 09/06/2015 del Comune di Catenanuova, ferme restando le determinazioni di codesta spett.le Amministrazione Comunale, si formula parere negativo all'impugnazione in quanto la sentenza in oggetto ha accolto solo parzialmente le domande del ricorrente con una statuizione di natura equitativa il cui contenuto risulta complessivamente correttamente motivato.

In particolare il G.L., a fronte di una richiesta di condanna del Comune di Catenanuova al pagamento di una somma pari ad Euro 44.477,50 a titolo di differenze dovute alla controparte quale titolare di P.O., di ulteriore condanna dell'Amministrazione comunale al pagamento di ulteriori somme a titolo d'indennità di risultato da quantificarsi in ragione del 25% dell'indennità di P.O. rideterminata, nonché al risarcimento del danno per perdita di chance e dequalificazione professionale, ha rigettato tutte le domande, accogliendo solo parzialmente la rideterminazione della indennità di P.O. per gli anni 2009, 2010 e 2011 e condannando, di conseguenza, l'amministrazione comunale a riconoscere al Comandante Indelicato una maggiorazione dell'indennità di posizione organizzativa, per quegli anni, pari alla differenza tra quella dallo stesso percepita e quella corrisposta al vicecomandante (Euro 6.686,66), nonché

CESARE CARUSO
AVVOCATO

sempre per gli stessi anni (2009, 2010, 2011) un'ulteriore somma pari ad Euro 1.100,00 annue, con ricalcolo dell'indennità di risultato per tali anni sempre al 10%.

Il Giudice ha, quindi, compensato le spese di lite per 2/3 condannando il Comune di Catenanuova per la restante quota al pagamento di Euro 800,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Nel merito la sentenza appare correttamente motivata.

Il Decidente, infatti, ha ravvisato l'infondatezza delle richieste avanzate da controparte anche con riferimento alla rideterminazione della indennità di Posizione Organizzativa quantificata dal Comune di Catenanuova nella misura minima di Euro 5.164,56.

Ciononostante, in ragione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, ha ritenuto, in via equitativa, di riconoscere al Comandante Indelicato, incaricato di P.O., degli importi maggiori rispetto a quanto percepito dal vicecomandante a titolo d'indennità accessorie per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza appare correttamente motivata e, a parere dello scrivente, in considerazione della circostanza che il Giudice del lavoro ha accolto solo parzialmente il ricorso, peraltro con una determinazione stabilita in via equitativa per importi di gran lunga inferiori a quelli pretesi da controparte, rigettando per il resto tutte le ulteriori domande di condanna e compensando per 2/3 le spese di lite quantificate in Euro 800,00, non si ravvedono ragioni per impugnare il provvedimento.

Diversamente ragionando, si rappresenta, altresì, che in caso d'impugnazione del provvedimento da parte del ricorrente, il Comune di Catenanuova avrebbe comunque interesse a proporre appello incidentale per il capo di sentenza che lo ha visto soccombere nel giudizio di primo grado.


In questo è il mio parere.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti

Catania 24 giugno 2015

Avv. Cesare Caruso

COMUNE DI CATENANUOVA
PROVINCIA DI ENNA

SETTORE AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot Nr. 6279 del 25/06/2015

AL SIGNOR SINDACO
- S E D E -

Oggetto : Tribunale di Enna, Sezione Lavoro: Sentenza nr. 271/2015 pubblicata in data 19 maggio 2015 - parere motivato in merito alla opportunità di proporre appello.-

In allegato, per i provvedimenti di merito, si trasmette il parere dell'Avv. Cesare Caruso, in merito alla Sentenza nr. 271/2015 emessa dal Tribunale di Enna, per la controversia tra il Comune di Catenanuova ed il dip. Indelicato Gaetano.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Carrodo Lentini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NO 87 DEL 02/07/2015

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 02/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 02/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Li,

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	X	SETTORE AMM.VO	X
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	X	SETTORE ECON. FINANZ.	X
ASSESSORI	X	SETTORE U.T.C.	
Commissione	X	SETTORE SOLID. SOCIALE	
Commissione	X	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li, 30/07/2015

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 30/07/2015

IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.12,.... comma 2°, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 28/7/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
IL RESPONSABILE

(DR. ALFEDO VERO)

Alfredo Vero

